• <u>CONCORSI INTERNI: CRITERI DI RIPARTO TRA GIUDICE</u> AMMINISTRATIVO E GIUDICE ORDINARIO

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 18.05.2007 n. 11559

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione tornano ad occuparsi dei criteri per determinare la giurisdizione competente per le controversie in materia di concorsi interni ed evidenziano la necessità di distinguere, a tal fine, tra progressioni nella stessa area e passaggi di area. La vicenda riguarda una selezione interna effettuata ai sensi del C.C.N.L. 1998-2001 - comparto degli enti pubblici non economici (enti c.d. parastatali) - per il passaggio dalla posizione C1 o C2 a quella C3. La Suprema Corte ribadisce il suo costante orientamento in base al quale, in tema di lavoro pubblico contrattualizzato, l'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 si interpreta alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale sull'art. 97 Costituzione.. In particolare, per quanto riguarda la giurisdizione nelle procedure selettive concorsuali per la copertura di posizioni lavorative nell'ambito del cd. pubblico impiego privatizzato, le Sezioni Unite hanno delineato il sequente quadro complessivo:

- a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni;
- b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni);
- c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate (spettando, poi, al giudice del merito l'eventuale verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura della selezione all'esterno);
- d) residuale giurisdizione del Giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive oppure il passaggio da una qualifica ad un'altra nell'ambito della medesima area (*cfr.* Cass. SS.UU. n. 15403/2003, 18886/2003, 10183/2004, 6217/2005, 14207/2005, 10419/2006, 3717/2007).

Pertanto, in applicazione della distinzione tra progressioni nella stessa area e passaggi di area (distinzione rinvenibile da un punto di vista terminologico anche in <u>Corte Cost., sent. n. 159 del 2005</u>), deve ritenersi che, per una selezione interna finalizzata alla progressione nella stessa area C, sussista la giurisdizione del Giudice ordinario. In conclusione, poiché la controversia riguarda una selezione interna finalizzata alla progressione nella stessa area C, la Suprema Corte dichiara la giurisdizione dell' A.G.O. e rimettono la causa alla Sezione lavoro per il prosieguo.